



COMUNE DI SANT'ANASTASIA (NA)

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DOPO IL CORRETTIVO APPALTI

**di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36,
come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209
(correttivo appalti).**

INDICE

PREMESSA.....	3
1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO.....	4
FIGURE DIRIGENZIALI	4
PERSONALE PROPRIO DELL'ENTE	5
2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO	6
ATTIVITÀ TECNICHE INCENTIVABILI	6
AFFIDAMENTI DIRETTI.....	7
INCENTIVI TECNICI ANCHE PER CONCESSIONI, ACCORDI QUADRO E PPP.....	8
SERVIZI E FORNITURE DI PARTICOLARE IMPORTANZA	9
3. IL REGOLAMENTO COMUNALE	10
4. LA MISURA E PREVISIONE DEGLI ONERI PER INCENTIVAZIONE	11
5. QUOTA DEL 20%.....	11
ALLEGATI.....	13
PROPOSTA DI REGOLAMENTO	13
TABELLA DI RAFFRONTO DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. N. 209/2024.....	27

PREMESSA

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche "decreto correttivo"), ha apportato correzioni e integrazioni al Codice degli appalti approvato con D.lgs. n. 36/2023, ritenute necessarie od opportune a seguito della prima applicazione del nuovo Codice.

Per quanto riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche (cfr. art. 45, Codice) le modifiche apportate dal decreto correttivo concernono, in particolare:

- a) l'ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- b) l'ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazioni all'allegato I.10; la definizione delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo, attraverso le integrazioni all'art. 32 dell'allegato II.14, afferente all'individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

Rimane invece invariata la disciplina innovativa relativa alle procedure per la liquidazione degli incentivi che avviene direttamente al personale dipendente senza la necessità di confluire in alcun fondo. Infine, gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 che sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, includendo quindi anche gli affidamenti diretti. Rimane altresì invariata la misura complessiva dell'incentivo che è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione.

L'IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche è un costo aggiuntivo a carico del bilancio dell'Ente, non rientrando nel limite del 2% degli incentivi destinati al personale (80%) e, secondo le più recenti interpretazioni, deve essere coperta nel quadro economico dell'intervento, scorporata dall'importo lordo prima della liquidazione, per non gravare direttamente sui dipendenti, pur trovando copertura all'interno della generale disponibilità di spesa dell'Ente

Rinviamo dunque al Quaderno Operativo ANCI n. 40 per gli aspetti rimasti immutati della disciplina, il presente lavoro vuole costituire, come sempre in un'ottica di assistenza tecnica e supporto gratuito a Comuni e Città Metropolitane da parte dell'Associazione, uno strumento di indirizzo operativo utile ad applicare le nuove disposizioni sugli incentivi delle funzioni tecniche

tenendo conto anche delle circolari e pareri del MIT, di ANAC e delle Corti dei Conti, intervenuti a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice appalti nel luglio 2023 ad oggi.

Chiude il Quaderno il consueto schema/facsimile di atto regolamentare da adattare alle specifiche realtà organizzative dell'ente.

1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO

L'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come anticipato in premessa, disciplina gli incentivi per "funzioni tecniche", rinviando all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle *"attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure"*.

La finalità della norma resta quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni, e tale finalità si ritiene debba orientare anche l'interpretazione delle novità apportate dal decreto correttivo rispetto all'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi.

1.1. Figure dirigenziali

Come già accennato in premessa, la prima e più significativa novità del decreto correttivo è quella di aver sostituito, all'art. 45 del Codice, la parola "dipendenti" con la parola "personale" (ed anche "propri dipendenti" con "proprio personale") e cancellato l'ultimo periodo del sesto comma, che così recitava: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale».

La ratio legis e il conseguente effetto giuridico di tali modifiche è quello di comprendere nell'ambito dei destinatari degli incentivi anche le figure dirigenziali - che sono certamente "personale proprio" dell'Ente - vista l'abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l'esclusione da detto ambito.

In questo contesto, tuttavia, va considerato l'art. 24, c. 3, del D.lgs. n. 165/2001, che recita: *«Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza*". L'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti è inoltre affermata e disciplinata anche dall'art. 43 del CCNL 16 luglio 2024, per il quale alle figure dirigenziali possono essere erogati direttamente, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, *«solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge»*.

L'abrogazione del divieto di corrispondere gli incentivi ai dirigenti operata dal

decreto correttivo non è in effetti una deroga esplicita al principio di onnicomprensività, deroga che, invece, il legislatore ha disposto con l'art. 8, c. 5, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, che prevede la possibilità di erogare gli incentivi anche al personale con qualifica dirigenziale per i progetti correlati al PNRR, per gli anni dal 2023 al 2026². Al riguardo il Ministero dei Trasporti (risposta quesito del 19 giugno 2023 n.2059) aveva così precisato: "Si ribadisce che la disposizione di cui all'art. 8, c. 5, D.L. 13/2023, convertito con la L. 41/2023, è disposizione speciale, la cui deroga rispetto alle regole ordinarie (D.lgs. n. 36/2023) è valida solo per gli appalti PNRR-PNC. Pertanto, dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, D.L. 13/2023 e all'art. 225, co. 8, D.lgs. 36/2023 risulta che l'art. 8 del D.L. n. 13/2023 consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016". Tuttavia, si osserva che la citata deroga era riferita ad un divieto esplicito previsto dal succitato ultimo periodo del sesto comma dell'art. 45, ora, appunto, abrogato dal correttivo e che appare come la più sostanziale modifica alla previgente disciplina.

Pertanto, viene introdotta una deroga implicita e speciale al predetto principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte.

Occorre infine considerare che l'incentivo, alla luce del comma 4 dell'art. 45 de quo, è erogato previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del «responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP», per cui, per evitare conflitto di interessi, la sua eventuale erogazione a figura dirigenziale interessata dalle attività incentivate presuppone che l'attestazione sia rilasciata da un diverso dirigente, appositamente individuato dall'Ente, individuazione che, nelle amministrazioni di minori dimensioni della struttura amministrativa, potrebbe comportare talune difficoltà organizzative.

1.2. Personale proprio dell'Ente

La sostituzione del termine "dipendenti" con "personale" non si ritiene possa condurre a comprendere nell'ambito dei possibili destinatari dell'incentivo lavoratori autonomi o, comunque, altre figure che non abbiano un rapporto di

lavoro dipendente con l'Ente.

Giova al riguardo rammentare che le attività elencate nell'allegato I.10 (vedi sotto) che non sono svolte da personale dell'Ente perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima (oppure perché prive dell'attestazione del dirigente) non possono essere ripartite e la loro quota va ad incrementare la quota del 20%, da destinare ad acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o ad altre spese elencate nei commi 6 e 7 dell'art. 45. Il quarto comma, ultimo periodo di detto articolo, nel riprendere il testo previgente, dispone quanto segue: *«Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima»*.

Ciò, dunque, nonché la ratio della norma cui è fatto riferimento nel precedente par. 1, conforta l'interpretazione per la quale i destinatari degli incentivi non possono che essere unità di personale che hanno **un rapporto di lavoro dipendente** con l'Amministrazione.

2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO

2.1. Attività tecniche incentivabili

Il decreto correttivo ha integrato l'allegato I.10, considerando fra le attività tecniche incentivabili anche il **«coordinamento dei flussi informativi»**, e quindi comprendendo fra i soggetti destinatari il personale che svolge detti compiti. Le attività che possono essere remunerate a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2024, sono dunque le seguenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi (introdotto dal decreto correttivo dal 1° gennaio 2025).

Infine, è utile evidenziare come la Corte dei conti Toscana (delibera 21 giugno 2023, n. 196), abbia ritenuto che le disposizioni del Codice degli appalti (prima l'art. 113, D.lgs. n. 50/2016 e adesso l'art. 45, D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024), fanno esclusivo riferimento ***“alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”, ritenendo, quindi, che “tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrino quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari”.***

2.2. Affidamenti diretti

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che per gli affidamenti diretti, in particolare, alcune non risultano effettuabili in ragione della natura intrinseca di detta procedura. Ciò si ritiene non possa inficiare l'applicazione dell'incentivo all'intera procedura di affidamento diretto, applicabile nella misura prevista dalle disposizioni regolamentari per le attività effettivamente rese (cfr. principio del risultato, art. 1, Codice), secondo i criteri di ripartizione previsti per la generalità delle procedure; in questo caso l'Amministrazione può comunque valutare di riparametrare le quote di incentivo assegnate alle attività tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da ripartire l'intera misura dell'incentivazione anche per dette procedure. In tal senso vedasi ANAC (parere funzione consultiva del 25 ottobre 2023 n. 54), per la quale: “... sulla base del tenore letterale della norma e della ratio della stessa, come esplicitata nella citata Relazione illustrativa, si ritiene possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'ente, anche nel caso di affidamento diretto del contratto d'appalto, sottolineando che ai sensi dell'art. 45, c. 2, D.lgs. 36/2023, primo periodo, l'incentivo è strettamente correlato alle funzioni

tecniche svolte dai dipendenti, come specificate nell'allegato I.10...".

2.3. Incentivi tecnici anche per concessioni, accordi quadro e ppp

Con il **parere del 17 aprile 2024, n. 2445**, il MIT ha confermato l'applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 **anche per le concessioni**.

Il dubbio è stato posto da una Stazione appaltante, tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che ha sancito che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall'art. 179 del D.lgs. n.36/2023, al momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione. Da qui il dubbio se fosse corretto calcolare **l'incentivo sul valore della concessione** e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell'IVA) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento, includendo l'incentivo nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata.

Nel rispondere, il MIT ha rilevato la differenza tra l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 rispetto al previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016, con l'introduzione degli "enti concedenti" accanto alle "stazioni appaltanti".

In questo modo si rende esplicito il concetto di **ente concedente** come soggetto che affida **contratti di concessione** ed emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull'applicabilità dell'art. 45 ai contratti di concessione. Un orientamento confermato appunto dalla Corte dei Conti che ha richiamato l'articolo 179 del D.lgs. n. 36/2023 il quale, ai commi 1 e 2, stabilisce che "1. *Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.* 2. *Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.*"

Conclude quindi il MIT che il valore della concessione deve essere presente e stimato al momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione.

In caso di **accordo quadro**, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si

procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo. Inoltre, in merito alle attività tecniche incentivabili esse sono solo quelle in modo tassativo, senza possibile estensione al di fuori delle stesse, indicate nell'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti. (così la deliberazione n. 297 della Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, del 6 ottobre 2024).

Infine, la Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 187/2023/PAR, ha dichiarato applicabile al partenariato pubblico-privato la disciplina in materia di "Incentivi alle funzioni tecniche", contenuta nell'articolo 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Secondo la Corte dei Conti lombarda il partenariato pubblico-privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un'operazione economica nella quale può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti", come prescritto dal comma 1 dell'art. 45.

2.4. Servizi e forniture di particolare importanza

Il D.lgs. n. 209/2024 ha, inoltre, modificato l'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14, che adesso considerano, rispettivamente:

- "servizi di particolare importanza": «gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi...»; inoltre «possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi: ...» quelli di cui alle lett. a) - f), rimaste invariate;

- "forniture di particolare importanza": «le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2".

Al riguardo si rammenta che "La possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture è prevista dall'art. 45, c. 2, del Codice, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (DEC). I casi nei quali va nominato il DEC

sono citati nell'art. 114, c. 8, del D.lgs. 36/2023, che rinvia all'«allegato II.14 al Codice, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP» ... La nomina di un direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell'allegato II.14 al Codice. Pertanto, ai fini della incentivabilità delle funzioni tecniche per gli appalti di servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC..." (parere MIT 21 giugno 2024, n. 2721).

3. IL REGOLAMENTO COMUNALE

Il *nomen iuris* dell'atto con cui disciplinare gli incentivi tecnici per le funzioni tecniche è stato dibattuto all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023. Ciò in quanto la norma lasciava all'autonomia di ciascun ente l'individuazione dell'atto di regolamentazione interna senza alcuna tipizzazione dello stesso.

L'ultima pronuncia sul tema è quella della Sezione regionale di controllo della **Corte dei conti del Piemonte che, nella deliberazione n. 145 del'11 settembre 2024**, ha ricordato che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la pronuncia n. 6/2018/QMIG, aveva chiarito che *"per l'erogazione degli incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo"*;
- nel parere n. 3360 dell'11 ottobre 2023, l'ANAC aveva invece evidenziato quanto segue: *"Il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti, rimanendo, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante **un atto a valenza generale**"*;
- l'articolo 45 continua a prevedere la necessità di un'apposita disciplina attuativa da parte della stazione appaltante «secondo i rispettivi ordinamenti»;
- il suo recepimento può avvenire in ogni tempo da parte delle amministrazioni interessate;
- non vi sono elementi normativi che facciano discostare dall'indirizzo tracciato dalla Sezione Autonomie.

Pertanto, secondo i giudici contabili della sezione piemontese, in considerazione dell'autonomia regolamentare di cui all'art. 7 del Tuel, per i Comuni e le Città

Metropolitane tale atto può essere individuato in un Regolamento, aggiornato alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 209/2024.

4. LA MISURA E PREVISIONE DEGLI ONERI PER INCENTIVAZIONE

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione. L'IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche è un costo aggiuntivo a carico del bilancio dell'Ente, non rientrando nel limite del 2% degli incentivi destinati al personale (80%) e, secondo le più recenti interpretazioni, deve essere coperta nel quadro economico dell'intervento, scorporata dall'importo lordo prima della liquidazione, per non gravare direttamente sui dipendenti, pur trovando copertura all'interno della generale disponibilità di spesa dell'Ente. Il limite massimo percentuale è rivolto ad evitare l'espansione incontrollata della spesa in questione (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 6/2018).

Gli oneri relativi agli incentivi per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono posti a carico degli stanziamenti previsti per «*le singole procedure*» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45 per il quale gli incentivi fanno «*carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti*», previsione non modificata dal decreto correttivo.

A tali fini, resta fermo che il quadro economico dell'intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed alle disposizioni regolamentari per la sua applicazione. In tal senso dispone anche l'art. 5 dell'allegato I.7 al Codice, che il decreto correttivo non ha modificato, per il quale nel quadro economico sono articolate le seguenti spese:

«8) *spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;*

(...)

10) *spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice».*

5. QUOTA DEL 20%

La percentuale del 20% delle risorse indicate al paragrafo precedente (con esclusione delle somme a destinazione vincolata), è destinata dall'art. 45 del Codice ad una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7, disposizioni che sono state oggetto del decreto correttivo con la già citata sostituzione della parola "dipendenti" con "personale".

Tra tali specifiche destinazioni si segnala, in particolare, l'obbligo di destinare incentivi alla formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e all'assicurazione obbligatoria del personale.

Infine, occorre tener presente che la quota del 20% risulta incrementata dai seguenti eventuali elementi:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui sopra;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile. Si rammenta che l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal personale, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto;
- la quota parte di prestazioni non svolte da personale dell'Ente in quanto affidate a "personale esterno" allo stesso.

ALLEGATI

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione. L'IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche è un costo aggiuntivo a carico del bilancio dell'Ente, non rientrando nel limite del 2% degli incentivi destinati al personale (80%) e, secondo le più recenti interpretazioni, deve essere coperta nel quadro economico dell'intervento, scorporata dall'importo lordo prima della liquidazione, per non gravare direttamente sui dipendenti, pur trovando copertura all'interno della generale disponibilità di spesa dell'Ente. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

2. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente

e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo

determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Note: L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;

- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) fino ad euro 150.000,00	percentuale del 2%
Oltre euro 150.000,00 (importo al punto precedente) e fino alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1.9%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1.8%

Note: L'ente può valutare di graduare la percentuale da destinare all'incentivazione in misura inversa all'importo a base dell'affidamento, in modo

che ad importi più alti corrisponda una percentuale più bassa.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c.13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	20%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	5%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	3%
Direzione dell'esecuzione	5%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i)	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%

Regolare esecuzione	5%
Verifica di conformità	2%
Collaudo statico	3%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
Da euro 40.000,00 (soglia minima che deve tener conto della misura indicata dall'allegato II.14, art. 32, c.2, Codice) fino ad euro 100.000,00	Percentuale del 2%
Oltre euro 100.000,00 (importo punto precedente) e fino alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1.9%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1.8%
Forniture	
Da euro 40.000,00 (soglia minima che deve tener conto della misura indicata dall'allegato II.14, art. 32, c.3, Codice) e fino ad euro 100.000,00	Percentuale del 2%
Oltre euro 100.000,00 (importo punto precedente) e fino alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1.9%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1.8%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Note: L'ente può valutare di graduare la percentuale da destinare all'incentivazione in misura inversa all'importo a base dell'affidamento, in modo che ad importi più alti corrisponda una percentuale più bassa.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	25%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7%
Redazione del progetto (livello unico)	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	13%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Regolare esecuzione	5%
Verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV
Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile di Area è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo delle seguenti attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di

quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%

	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Relativamente ai Servizi/Concessioni, per ogni anno, a seguito di verifica positiva sull'attività espletata per l'annualità di riferimento, viene liquidata la quota dell'incentivo spettante al R.U.P., ai Collaboratori e al DEC.

Art. 19

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

**Tabella di raffronto dell'art . 45 del D.lgs. n. 36/2023 con le modifiche
apportate dal D.lgs. n. 209/2024**

Articolo 45, D.lgs. n. 36/2023 – Incentivi alle funzioni tecniche	Art. 45, D.lgs. n. 36/2023, con le modifiche Apportate dal D.lgs. n. 209/2024
1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. (ultimo periodo del comma abrogato)
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizio forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione . È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.	2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse	<i>Identico</i>
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.	
4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del	4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione

dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.	medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. (ultimo periodo del comma abrogato)
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4 ,secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.	<i>Identico</i>
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati	<i>Identico</i>

per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.	
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.	7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al Comma 2.	8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al Comma 2.

Firma da parte dei rappresentanti sindacali sul regolamento che stabilisce i criteri per la distribuzione di incentivi economici ai dipendenti per le funzioni tecniche.

SIGLA

FIRMA

DATA _____

DATA _____

DATA _____

DATA _____

DATA _____
